

Cassazione sulla portata dell'incostituzionalità degli accertamenti sulle indagini bancarie

Autonomi, indagini sul c/c out

Presunzione k.o. anche sui prelevamenti del passato

DI CLAUDIA MARINOZZI

Indagini bancarie con effetti limitati nei confronti dei lavoratori autonomi. La sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, n. 2 del dpr 600/1973 nella parte in cui prevedeva la presunzione di imputazione sia dei prelevamenti sia dei versamenti operati sui conti correnti bancari, non giustificati dal contribuente, ai ricavi conseguiti all'attività del lavoratore autonomo ha infatti valenza anche per il passato, salvo il limite del giudicato. Questo quanto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 16440 depositata il 5 agosto scorso. L'art. 32, comma 1, n. 2 del dpr 600/1973 prevede che l'Agenzia delle entrate può porre a base dei propri accertamenti i dati e gli elementi acquisiti in sede di indagini bancarie «se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni». Tale norma in altri termini prevede la presunzione di imputazione a reddito di tutti i movimenti bancari non riportati nelle scritture contabili salva la facoltà del contribuente di fornire prova contraria. La Corte costituzionale nel 2014, tuttavia, con riferimento alla presunzione riferibile ai compensi di lavoro autonomo ha dichiarato l'incostituzionalità della norma in quanto «lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelevamenti ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati a un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia

produttivo di un reddito». In virtù di tale pronuncia la Corte di cassazione, già con la sentenza n. 23041 del 2015, aveva affermato che «non è più proponibile l'equiparazione logica tra attività d'impresa e attività professionale fatta, ai fini della presunzione posta dall'art. 32, dalla giurisprudenza di legittimità per le annualità anteriori». Per tale ragione la Cassazione, in un caso avente ad oggetto un recupero a tassazione di maggiori compensi presunti sulla base di operazioni bancarie non adeguatamente motivate avvenute nel 2005, ha affermato che ad oggi, così come per il passato, «è definitivamente venuta meno la presunzione di imputazione sia dei prelevamenti sia dei versamenti operati sui conti correnti bancari ai ricavi conseguiti nella propria attività del lavoratore autonomo o dal professionista intellettuale». Afferma la Corte, inoltre, che a seguito della riferita pronuncia di incostituzionalità «si sposta... sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare che i prelevamenti ingiustificati dal conto corrente bancario e non annotati nelle scritture contabili, siano stati utilizzati dal libero professionista per acquisti inerenti alla produzione del reddito, conseguendone dei ricavi, e che i versamenti (pure essi non risultanti dalle scritture contabili) corrispondano, invece, a importi riscossi nell'ambito dell'attività professionale».

© Riproduzione riservata

